



PROT. N. 46316 /RU DEL 14 APRILE 2010

# CONTROLLI DOGANALI SULLE MERCI PROVENIENTI DAL GIAPPONE NOTA INFORMATIVA

#### **Premessa**

A seguito dell'incidente verificatosi presso la centrale nucleare di Fukushima e delle misure adottate dalla Commissione Europea a protezione della salute dei cittadini, l'Italia ha provveduto all'immediata applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di controlli sanitari in frontiera sui prodotti alimentari di origine animale e non animale, provenienti dal Giappone.

### **MISURE COMUNITARIE**

Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 della Commissione dell'11 aprile 2011.

Un allerta specifico per attivare i controlli su tali prodotti era già stato veicolato agli Stati membri il 15 marzo 2011 attraverso il sistema RASFF (sistema europeo di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi).

Il 26 marzo 2011 è entrato in vigore il Reg. (UE) n. 297/2011<sup>1</sup>, che subordina a particolari condizioni l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari dal Giappone o da esso provenienti, ora modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011<sup>2</sup>, entrato in vigore il 13 aprile 2011.

Le partite di prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 297/2011 devono essere scortate da una "dichiarazione per l'importazione nell'Unione Europea" – accompagnata da un rapporto di analisi nel caso di cui al n. 3 successivo - sottoscritta da un rappresentate autorizzato delle competenti autorità giapponesi e che attesti una delle seguenti condizioni:

- 1. che il prodotto è stato raccolto/trasformato prima dell'11.03.2011;
- 2. che il prodotto è originario o proveniente da una prefettura diversa da quelle di cui all'art.2, comma 3 secondo trattino del Reg. (UE) n. 297/2011;
- 3. che il prodotto, ove esso sia originario o proveniente da una delle prefetture a rischio di cui all'art. 2, comma 3 terzo trattino del Reg. (UE) n. 351/2011 non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi indicati nell'allegato II al Reg. (UE) n. 351/2011, come rettificato con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 aprile 2011<sup>3</sup>. Questa disposizione si applica anche ai prodotti originari delle acque costiere di queste prefetture, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:IT:PDF

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:IT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:098:0016:0016:IT:PDF

I regolamenti comunitari lasciano comunque impregiudicata la facoltà degli Stati membri di eseguire analisi per la rilevazione della eventuale presenza di altri radionuclidi.

#### **MISURE NAZIONALI**

Il Ministero della Salute ha immediatamente disposto che i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF), oltre a vidimare in via sistematica le dichiarazioni per l'importazione nell'Unione europea previste dal Reg. (UE) n. 297/2011, cosi come modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011, effettuino il controllo degli alimenti di origine animale e non animale, prodotti o confezionati dopo l'11 marzo 2011, provenienti dal Giappone, per la ricerca di radionuclidi iodio-131, cesio-134, cesio-137, mediante accertamenti analitici su una congrua percentuale di campioni da avviare presso i laboratori specializzati.

Per i dettagli delle procedure da seguire prima dell'arrivo fisico nel territorio nazionale delle partite di prodotti interessati dalle misure in esame, si rinvia a quanto precisato negli artt. da 3 a 5 del Reg. (UE) n. 297/2011.

#### Adempimenti doganali all'importazione

Gli operatori che intendono immettere in libera pratica le partite di prodotti alimentari di origine animale e non animale dal Giappone sono tenuti, una volta effettuati i controlli sanitari, a corredare la dichiarazione doganale con la predetta "dichiarazione per l'importazione nell'Unione Europea", secondo il fac-simile di cui all'allegato al Reg. (UE) n. 351/2011 - eventualmente accompagnata, nell'ipotesi di cui al precedente punto 3, dal previsto rapporto di analisi - debitamente vidimata dall'autorità veterinaria/sanitaria nazionale competente, attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli ufficiali da parte degli uffici di frontiera dell'amministrazione sanitaria.

Tale documento è stato censito nel sistema informativo doganale, ai fini riscontro del controllo automatizzato della correttezza formale della relativa dichiarazione doganale ed implica l'indicazione obbligatoria, da parte degli importatori, nel campo 44 del DAU, del nuovo codice C054 ("Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di alimenti per animali e prodotti alimentari originari o provenienti dal Giappone").

Il sistema di controllo doganale, totalmente automatizzato ne rileva la presenza in relazione ai codici di nomenclatura combinata interessati dalle misure comunitarie sopra illustrate, bloccando, quindi, le importazioni che ne risultino eventualmente prive. Le partite di merce non corredate dalla prescritta certificazione vidimata dalla

competente autorità sanitaria di confine non vengono ovviamente immesse sul mercato e i prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al Paese di origine secondo

quanto previsto dall'art.7 del Reg. (UE) n. 351/2011.

2

### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 297/2011 DELLA COMMISSIONE

#### del 25 marzo 2011

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (¹), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure d'emergenza a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fu-(2) kushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione ed è quindi opportuno adottare con urgenza e a titolo precauzionale misure a livello dell'Unione per garantire la sicurezza degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari, compresi il pesce e i prodotti della pesca, originari del Giappone o da esso provenienti. Dato che l'incidente non è ancora sotto controllo, allo stato attuale è opportuno che gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari delle prefetture interessate, compresa una zona tampone, siano soggetti ai test prescritti prima dell'esportazione e che test random siano effettuati all'importazione sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari originari dell'intero territorio del Giappone.
- (3) I livelli massimi sono stati stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i

prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (²), dal regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (³) e dal regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (⁴).

- L'applicazione di questi livelli massimi può essere attivata una volta che la Commissione, a norma della decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (5) o in applicazione della convenzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986, abbia ricevuto informazioni su un incidente nucleare che dimostrino che i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali rischiano di essere raggiunti o sono stati raggiunti. Nel frattempo è opportuno utilizzare questi livelli massimi prestabiliti quali valori di riferimento per giudicare l'idoneità degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari a essere immessi sul mercato.
- (5) Le autorità giapponesi hanno informato i servizi della Commissione circa l'esecuzione di test appropriati sui prodotti alimentari della regione colpita esportati dal Giappone.
- (6) Oltre ai test effettuati dalle autorità giapponesi è opportuno prevedere controlli random su tali importazioni.
- (7) È opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il sistema per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea. Le misure saranno rivedute in base ai risultati di queste analisi.

<sup>(2)</sup> GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78.

<sup>(5)</sup> GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

#### Articolo 1

#### Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 3954/87 originari del Giappone o da esso provenienti, ad esclusione dei prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e dei prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011.

#### Articolo 2

#### Attestazione

- 1. Tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
- 2. Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (¹), sono immesse nell'UE attraverso un punto di entrata designato (di seguito «PED») ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (²).
- 3. Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione attestante:
- che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure
- che il prodotto è originario di una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba, oppure
- che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987,

dal regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989 e dal regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990.

4. Il modello della dichiarazione di cui al paragrafo 3 è contenuto nell'allegato. La dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato delle competenti autorità giapponesi e per i prodotti di cui al paragrafo 3, terzo trattino, è accompagnata da un rapporto di analisi.

#### Articolo 3

#### Identificazione

Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è contraddistinta da un codice che è riportato nella dichiarazione, nel rapporto di analisi contenente i risultati del campionamento e dell'analisi, nel certificato sanitario e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

#### Articolo 4

#### Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero (di seguito denominato «PIF») o del PED, almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.

#### Articolo 5

#### Controlli ufficiali

- 1. Le autorità competenti del PIF o del PED effettuano controlli documentali e di identità su tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, e controlli fisici, comprese analisi di laboratorio, sulla presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 su almeno il 10% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, terzo trattino, e su almeno il 20% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino.
- 2. Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.
- 3. L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi o da un suo rappresentante, della dichiarazione di cui all'allegato, debitamente vidimata dall'autorità competente del PIF o del PED. La dichiarazione attesta che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e che hanno dato risultati favorevoli i controlli fisici eventualmente eseguiti.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(</sup>²) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

Articolo 6

IT

#### Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e le eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi.

#### Articolo 7

#### Prodotti non conformi

A norma dell'articolo 6 del regolamento (Euratom) n. 3954/87 gli alimenti per animali e i prodotti alimentari non conformi ai livelli massimi ammissibili di cui all'allegato del regolamento (Euratom) n. 3954/87, del regolamento (Euratom) n. 944/89 e del regolamento (Euratom) n. 770/90 non sono immessi sul mercato e sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.

#### Articolo 8

#### Relazioni

Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il sistema per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea.

#### Articolo 9

#### Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dall'entrata in vigore e fino al 30 giugno 2011. Il regolamento sarà riveduto mensilmente sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2011.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ALLEGATO

IT

## Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di Numero della dichiarazione

Co	dice della partita
spe	orma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (¹) che impone condizioni iciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a luito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,
	CHIARA che
	(prodotti di cui all'articolo 1)
	a presente partita così composta:
	arcata a
	(data di imbarco)
	(identificazione del trasportatore)
	utta a
	veniente dallo stabilimento
	(denominazione e indirizzo dello stabilimento)
	è stata raccolta e/o trasformata prima dell'11 marzo 2011
	è originaria di una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba
	è originaria delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba ed è stata sottoposta a campionamento il
	(data) presso
	(nome del laboratorio) per determinare il livello dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137, e i risultati delle analisi sono conformi ai livelli massimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Si allega il rapporto di analisi.
Fat	to ail
	Timbro e firma del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 4
Pai	te che deve essere compilata dall'autorità competente del PIF o del PED.
	La partita è stata accettata ai fini dell'immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione europea.
	(Autorità competente, Stato membro)
 Dat	a Timbro Firma

<sup>(\*)</sup> Prodotto e paese di origine.
(1) Il presente regolamento.

# che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

IT

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (¹), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure d'emergenza a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo il 25 marzo 2011 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (²).
- (3) Il regolamento (UE) n. 297/2011 prevede l'obbligo di controlli preventivi all'esportazione da parte delle autorità competenti giapponesi, le quali hanno fissato i livelli di azione relativi allo iodio, al cesio e al plutonio nei prodotti alimentari. Questi livelli di azione applicabili in Giappone sono stati comunicati alla Commissione il 17 marzo 2011, con la precisazione però che essi erano stati adottati temporaneamente come valori regolamentari provvisori. Le autorità giapponesi hanno anche informato la Commissione circa il fatto che i prodotti dei

quali non è consentita l'immissione sul mercato giapponese non possono neppure essere esportati. Risulta ora evidente che tali livelli di azione saranno applicati in Giappone su un più lungo periodo. Per garantire la coerenza tra i controlli preventivi all'esportazione effettuati dalle autorità giapponesi e i controlli sui livelli di radionuclidi effettuati, al momento dell'ingresso nell'UE, sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, è opportuno che si applichino a titolo provvisorio nell'UE, relativamente agli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, livelli massimi di radionuclidi corrispondenti ai livelli di azione applicabili in Giappone, purché questi ultimi siano inferiori ai valori stabiliti dall'UE.

- (4) Il presente regolamento lascia impregiudicati i livelli stabiliti scientificamente, di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e ai regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione, da applicare in caso di un futuro incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che interessi il territorio dell'UE. Per gli isotopi dello stronzio, in assenza di valori fissati dal Giappone il presente regolamento applica i valori fissati dal regolamento (Euratom) n. 3954/87.
- Dato che allo stato attuale esistono prove del fatto che gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di alcune regioni del Giappone sono contaminati dai radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 e considerato che nulla indica che gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti siano contaminati da altri radionuclidi, è opportuno limitare i controlli obbligatori allo iodio 131, al cesio 134 e cesio 137. Gli Stati membri possono anche, su basi volontarie, eseguire analisi per la rilevazione della presenza di altri radionuclidi, al fine di raccogliere informazioni sulla loro possibile presenza. È quindi opportuno indicare nell'allegato II del presente regolamento gli attuali livelli massimi previsti dalla normativa dell'UE o i livelli di azioni applicati in Giappone in relazione ai radionuclidi stronzio, plutonio ed elementi transplutonici.
- (6) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 297/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.

IT

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 297/2011 è così modificato:

- 1) L'articolo 2 è così modificato:
  - a) Al paragrafo 3, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
    - «— che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba o da esse proveniente, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi di cui all'allegato II del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche ai prodotti originari delle acque costiere di queste prefetture, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.»
  - b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
    - «4. Il modello della dichiarazione di cui al paragrafo 3 è contenuto nell'allegato I. La dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato delle competenti autorità

giapponesi e per i prodotti di cui al paragrafo 3, terzo trattino, è accompagnata da un rapporto di analisi.»

2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

#### Prodotti non conformi

Gli alimenti per animali e i prodotti alimentari, originari del Giappone o da esso provenienti, non conformi ai livelli massimi di cui all'allegato II non sono immessi sul mercato. Tali alimenti per animali e prodotti alimentari non conformi sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.»

- 3) L'allegato è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 4) È aggiunto un nuovo allegato II, che figura come allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 2

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

# ALLEGATO I

Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di			
Coc	dice della spedizione		
A n spe seg	A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione che impone condizion peciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,		
	(autorità competente di cui all'articolo 2, paragraf		
	HIARA che (prodotti di cui all'articol		
of th	his consignment composed of:		
	descrizione della spedizione, del prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lo		
imb	arcata a(luogo di imba	ırco)	
il	(data di imba	rco)	
da	(identificazione del trasportat	ore	
	uta a		
	veniente dallo stabilimento		
	è stata raccolta e/o trasformata prima dell'11 marzo 2011		
_	è originaria di, o proveniente da, una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miy Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba	/agi	
	è originaria delle, o proveniente dalle, prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niig Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba ed è stata sottoposta a campionamento il (data), sottoposta ad analisi di laboratorio il		
	(data) presso		
	(nome del laboratorio) per determinare il livello dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137, e i risultati di analisi sono conformi ai livelli massimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Si allega il rapporto di analisi.	əllət	
Fatt	to ail		
	Timbro e firma rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 2, paragra		
Part	te che deve essere compilata dall'autorità competente del PIF o del PED		
	La spedizione è stata accettata ai fini dell'immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione euro	pea	
_	La spedizione NON è stata accettata ai fini dell'immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione euro		
	(Autorità competente, Stato membro)		
 Data	a Timbro Firma		

<sup>(\*)</sup> Prodotto e paese di origine.

IT

#### ALLEGATO II

#### Livelli massimi per i prodotti alimentari (1) (Bq/kg)

	Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini	Latte e prodotti lat- tiero-caseari	Altri prodotti alimen- tari, esclusi quelli li- quidi	Prodotti alimentari li- quidi
Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90	75	125	750	125
Somma degli isotopi dello io- dio, in particolare I-131	100 (1)	300 (²)	2 000	300 (²)
Somma degli isotopi del pluto- nio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	1	1 (2)	10 (²)	1 (2)
Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 (dieci) giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137, eccetto C-14 e H-3	200 (²)	200 (²)	500 (2)	200 (2)

<sup>(</sup>¹) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio

#### Livelli massimi per gli alimenti per animali (2) (Bq/kg)

	Alimenti per animali
Somma di Cs-134 e Cs-137	500 (¹)
Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131	2 000 (²)

<sup>(</sup>¹) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per animali ai prodotti alimentari.

<sup>(1)</sup> Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.

<sup>(2)</sup> Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.

#### RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 97 del 12 aprile 2011)

A pagina 23, l'allegato II è sostituito dal seguente:

#### «ALLEGATO II

#### Livelli massimi per i prodotti alimentari (1) (Bq/kg)

	Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini	Latte e prodotti lat- tiero-caseari	Altri prodotti alimen- tari, esclusi quelli li- quidi	Prodotti alimentari liquidi
Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90	75	125	750	125
Somma degli isotopi dello io- dio, in particolare I-131	100 (¹)	300 (1)	2 000	300 (1)
Somma degli isotopi del pluto- nio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	1	1 (1)	10 (1)	1 (1)
Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 (dieci) giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137, eccetto C-14 e H-3	200 (1)	200 (1)	500 (1)	200 (¹)

<sup>(1)</sup> Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio

#### Livelli massimi per gli alimenti per animali (2) (Bq/kg)

	Alimenti per animali
Somma di Cs-134 e Cs-137	500 (¹)
Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131	2 000 (²)

<sup>(</sup>¹) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per animali ai prodotti alimentari.

<sup>(1)</sup> Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.

<sup>(2)</sup> Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.»